

(N. 1467-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 dicembre 1950 (V. Stampato N. 1590)

presentato dal **Ministro dell'Interno**

di concerto col **Ministro della Difesa**

e col **Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 22 DICEMBRE 1950

Comunicata alla Presidenza il 13 marzo 1951

#### Arruolamento straordinario per i servizi di Pubblica Sicurezza

ONOREVOLI SENATORI. — La Camera dei deputati, nella seduta del 21 dicembre 1950, ha approvato il disegno di legge con il quale il Ministro dell'interno domanda di essere autorizzato ad effettuare un arruolamento straordinario di cinque mila unità nel Corpo delle guardie di Pubblica Sicurezza, delle quali cinquecento scelte.

La maggioranza della vostra Commissione pensa che il Senato, pure, possa e debba consentire nell'accoglimento di tale richiesta.

Indubbiamente, lo svolgimento dei vasti, delicati e sempre più numerosi compiti affidati

alla Polizia sia in rapporto al mantenimento dell'ordine pubblico e della pubblica incolumità cui sono anche connesse la ricerca e la repressione dell'abusiva detenzione delle armi, detenzione della quale sono prova ulteriore i recenti impressionanti rinvenimenti, sia in rapporto alla tutela della circolazione stradale, che una serie continua di mortali incidenti vuole intensificata, sia, infine, in rapporto alla protezione delle ferrovie, autorizzava di per sè solo un aumento delle unità attualmente adibite ai vari servizi (circa settantamila) e ciò tanto più in quanto molte di

queste vengono sottratte al servizio attivo per essere adibite ad altre incombenze.

Tuttavia queste forze potevano anche essere ritenute sufficienti tenuto altresì conto della possibilità di integrazione che il Ministro aveva, se — come, giustamente, osservò nell'altro ramo del Parlamento, l'onorevole Scelba — avvenimenti internazionali non avessero sollevato preoccupazioni e destato allarmi sia nei riguardi della situazione interna che di quella estera.

In via generale, la forza pubblica è adeguata al clima politico del momento che il Paese attraversa.

Quando fu predisposto lo stato di previsione dell'esercizio 1950-51 del Ministero dell'interno, la situazione non aveva caratteri di particolare tensione tanto che si considerava di poter garantire la sicurezza interna solo con i 66.519 agenti per i quali, soltanto, era prevista la spesa di mantenimento, sebbene — per effetto di varie disposizioni di legge, ultima delle quali il decreto legislativo 20 gennaio 1948 n. 15 — il Ministro avrebbe potuto procedere all'arruolamento di un numero di agenti sino a raggiungere la cifra di 77.386 unità.

Ma la situazione si è, successivamente, aggravata. Ed, allora, necessità superiori di ordine politico che mirano alla difesa delle libertà e della democrazia, hanno imposto al Governo non solo di utilizzare la facoltà accordatagli degli arruolamenti straordinari sino a 77.386 persone, ma anche di richiedere l'arruolamento straordinario di cinquemila guardie, delle quali cinquecento scelte, con che, però il contingente complessivo del Corpo — fra ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie — non superi il limite massimo di ottantadue mila unità (articolo 1).

Il provvedimento è, quindi, di carattere provvisorio: risponde, cioè, ad esigenze temporanee. Scomparsi, invero, certi pericoli e certe minacce — siano essi di destra o di sinistra — e normalizzatasi la situazione su tutti

i fronti, le forze di polizia saranno ridotte agli effettivi strettamente necessari. Questo è lo spirito a cui si informa l'articolo 2, il quale stabilisce che il personale assunto non contrae vincolo di ferma e può, in qualsiasi momento, essere esonerato dal servizio, essendo tuttavia sottoposto alle norme disciplinari previste dall'Ordinamento del Corpo e godendo correlativamente del trattamento economico spettante alle guardie ed alle guardie scelte di pubblica sicurezza.

È, dunque, su la base di 82 mila effettivi che è stato calcolato nell'articolo 3 — di concerto con il Ministro del tesoro — la previsione di spesa per il potenziamento del Corpo — salvo per l'esercizio in corso — in annui dieci miliardi di lire, essendosi il computo fatto in rapporto a 15 mila unità che rappresentano la differenza tra la forza presente all'atto della formazione dello stato di previsione per il corrente esercizio finanziario (66.519 unità) e quella complessiva autorizzata (82 mila unità), ed è stato valutato su la congrua base di un costo medio annuo di circa lire 666 mila ad unità, nel qual costo è compreso non solo il trattamento economico con relative indennità, ma anche la spesa per equipaggiamento, accasermamento, vestiario ecc.

Per l'esercizio in corso, è però previsto un onere di sole lire sei miliardi, tenuto conto della fase in cui trovasi l'esercizio finanziario e del numero di unità che potranno essere arruolate.

Onorevoli senatori, la vostra Commissione, nella sua maggioranza, convinta com'è della necessità di non negare al Governo i mezzi ch'esso, consapevole della propria responsabilità, ritiene indispensabili per assicurare l'ordine e la tranquillità del Paese e provvedere adeguatamente alla difesa delle libertà democratiche e della Costituzione repubblicana, vi propone di onorare del Vostro consenso il disegno di legge.

FANTONI, *relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

È data facoltà al Ministro dell'interno di effettuare un arruolamento straordinario di 500 guardie scelte e di 4.500 guardie nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

La facoltà di cui al comma precedente e le analoghe facoltà di arruolamenti ordinari, straordinari, temporanei o in soprannumero e di richiami o trattenimenti in servizio di personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, di cui alle vigenti disposizioni, saranno esercitate in modo che il contingente complessivo di ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie del Corpo predetto risulti contenuto nel limite massimo di 82.000 unità.

Gli aspiranti all'arruolamento di cui al 1° comma del presente articolo debbono essere in possesso di tutti i requisiti previsti per l'arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Gli aspiranti ai posti di guardia scelta debbono avere prestato servizio, quali graduati, nelle Forze armate dello Stato, per un periodo di almeno sei mesi.

## Art. 2.

Il personale arruolato ai termini dell'articolo precedente non contrae vincolo di ferma e può, a giudizio dell'Amministrazione, in

qualsiasi momento, essere esonerato dal servizio.

Esso è sottoposto alle norme disciplinari di servizio previste per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Al personale suddetto è corrisposto il trattamento economico iniziale spettante alle guardie ed alle guardie scelte di pubblica sicurezza, comprese le indennità previste per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ai termini ed alle condizioni stabilite dalle disposizioni vigenti.

In caso di malattia, di ferite o di lesioni, con conseguente inabilità, o di decesso per riconosciuta causa di servizio, si provvede al trattamento privilegiato di pensione ai termini delle disposizioni vigenti.

## Art. 3.

L'onere occorrente per il potenziamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stabilito in annue lire 10.000.000.000 di cui lire 6.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1950-51, alle quali si farà fronte con corrispondenti aliquote delle maggiori entrate di cui alla legge . . . . . 1950, n. . . . , concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1950-51 (primo provvedimento).

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni da introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.